



TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice rel.
dott. Gianmarco Calienno	Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso ex art. 160 legge fall., depositato in data 27/10/2020 da **“FALCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”**, con sede in Cervignano del Friuli, viale Stazione n° 10, in persona dell'amministratore unico, geom. Giorgio Tellini, con l'avvocato Stefano Pironio, con il quale è stata richiesta a norma del comma 6° dell'art. 161 legge fall., la concessione di un termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo ai creditori, del piano a sostegno della proposta e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161 legge fall.;

considerato che dai bilanci degli ultimi esercizi e da quanto esposto in ricorso risultano sussistenti le condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 160, 161 e 163 legge fall., giacché:

a) la ricorrente è certamente imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione dal fallimento previste dall'art. 1, comma 2°, legge fall.;

b) la ricorrente assume di versare in stato di crisi, concetto nel quale in ogni caso è ricompreso – ai sensi dell'art. 160, comma 3°, legge fall. – anche lo stato di insolvenza;

c) il ricorso è corredato dal deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dell'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, unica documentazione di cui è necessario il deposito nella prima fase;

ritenuto che, verificati i presupposti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il termine richiesto dall'imprenditore per il deposito del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 deve essere concesso dal Tribunale (salva l'ipotesi di palese abuso dello strumento processuale), essendo rimesso al giudizio del Tribunale l'esame in ordine alla sussistenza di "giustificati motivi" solo nel caso di richiesta di proroga del termine concesso;

rilevato che la ricorrente non risulta avere proposto analoga domanda con riserva nel biennio precedente;

ritenuto che il termine può essere concesso nella richiesta misura di 90 giorni, sia perché l'istanza di fallimento precedentemente presentata da un creditore è stata nel frattempo ritirata (e se ne dispone l'archiviazione con separato decreto), sia perché il limite di 60 giorni ordinariamente posto dall'art. 161, comma 10°, legge fall. subisce temporanea deroga fino al 31/12/2020 per effetto dell'art. 9, comma 5-ter, decreto legge n° 23 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n° 40 del 2020;

ritenuto che si ravvisa l'opportunità della nomina immediata del commissario giudiziale, secondo quanto previsto dal novellato comma 6° dell'art. 161 legge fall., anche al fine di acquisirne il prescritto parere in vista degli atti per i quali la ricorrente preannuncia di volere proporre istanze di autorizzazione già in pendenza del termine per la presentazione della proposta e del piano;

visto l'art. 161, commi 6° e 10°, legge fall.;

P.Q.M.

fissa il termine del 25/1/2021 per la presentazione della proposta, del piano, della restante documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art 161 legge fall. e comunque della documentazione resa necessaria dalla proposta che in concreto verrà presentata;

nomina commissario giudiziale Dino Gianfranco Omenetto, con studio in Udine, via Caterina Percoto n° 21 (C.F. MNTDGN58S25Z614S);

dispone, ai sensi dell'art. 161, comma 8°, legge fall., che il legale rappresentante della ricorrente informi il Tribunale con periodicità mensile (e, quindi, la prima volta entro il 26/11/2020) in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, avvisando che in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'art. 162, commi 2° e 3°, legge fall.;

delega sin d'ora il dott. Andrea Zuliani per la vigilanza sul rispetto degli obblighi informativi periodici, per eventuali audizioni della ricorrente e per riferire in camera di consiglio.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 29/10/2020.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)